# **COMUNE di DIMARO**

(Provincia di Trento)

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLAMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

(**IM.I.S.**)

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, quale tributo proprio del Comune.
- 2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
- 3. Il presupposto dømposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione delløMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

### ART. 2 Deliberazioni

- Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all\(\pa\)articolo 1 sono assunte dall\(\pa\)organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l\(\pa\)anno di riferimento e comunque prima dell\(\pa\)approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall\(\pa\)art. 9bis della legge provinciale n. 36 del1993.
- 2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all\( \textit{garticolo} 3.
- 3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

### ART. 3 Aree edificabili

- 1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'antento di ridurre l'ansorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'aesercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata annualmente e trova applicazione per il periodo d'amposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'amposta successivi fino all'aggiornamento.
- 2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata della imposta come determinata ai sensi della prima rata della imposta come determinata ai sensi della prima rata della imposta come determinata ai sensi della intercolo 8
- 3. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per diverse zone territoriali del Comune.
- 4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile della rea stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi della decertamento.

- 5. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
- 6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariale collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'aM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.

### TITOLO II 6 ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

### ART. 4 Esenzioni ed esclusioni døimposta

1. Sono esenti, ovvero escluse dall\( \precambito \) di applicazione, le fattispecie di cui all\( \precambita \) articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014.

### ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

- 1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell\( \phi\) articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
  - a) løunità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. Løassimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. Løassimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. Løassimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
  - b) Løunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Løassimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- 2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all\u00e3articolo 7.
- 3. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all\( \textit{garticolo} 5 comma 2 \) lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.
- 4. La base imponibile dellaM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui alla articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
  - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n.
     42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario;
  - b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all'articolo 6.

### ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

- 1. Ai sensi e per gli effetti della articolo 5 comma 5 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
- 2. Løinagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- 3. Løinagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
  - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dellœdificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per læliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanisticoó edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).
- 4. Lønagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) mediante perizia tecnica da parte delloufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
    - che lømmobile è inagibile o inabitabile;
    - che lømmobile non è di fatto utilizzato.
- 5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte della Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
- 6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
- 7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data della di lavori di risanamento edilizio.

# TITOLO III 6 ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

### ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti

- 1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S.
- 2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell\(\rho\)anno successivo:

- a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante lonizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dalloinizio della procedura;
- b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;
- c) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito domposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6;
- 3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del decreto Legislativo n. 504 del 1992.
- 4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell\(\rho\)anno successivo, relativa:
  - a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 6 ultimo periodo;
  - b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all\( a\)bitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell\( a\)articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014.
- 5. Per le comunicazioni di cui al comma 2, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo dømposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal giorno della loro presentazione.
- 6. Eø comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione della imposta, anche in relazione alla invio del modello di calcolo precompilato di cui alla articolo 8.
- 7. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dellgapplicazione dellgamposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero, sempre se compatibili, i dati utilizzati dal Comune per lginvio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi.

### ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

- 1. Ai sensi delløart. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dellømposta è effettuato secondo le disposizioni di cui alløart. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore delløAgenzia delle Entrate.
- 2. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
- 3. Il versamento dell'aimposta dovuta per ciascun periodo d'aimposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'aimposta dovuta, è facoltà dell'aorgano competente prevedere l'aurico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.
- 4. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare lo imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.

- 5. Lømposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi delløart. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito dømposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che lømposta sia stata completamente assolta per løanno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui alløarticolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
- 6. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'aimposta. L'ainvio deve avvenire almeno 20 giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere:
  - a) løindividuazione degli immobili soggetti alløimposta posseduti dal contribuente e la data alla quale è stata stabilita la situazione giuridica, tributariamente rilevante, degli immobili stessi;
  - b) il calcolo della imposta dovuta con evidenza analitica, per ciascun immobile, delle fattispecie applicate, della base imponibile, dei mesi di possesso, delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate;
  - c) il modello di versamento precompilato ai sensi del presente comma;
  - d) gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IM.I.S. per il periodo dømposta di riferimento;
  - e) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all\(\perint{g}\)invio del modello precompilato ai sensi dell\(\perint{g}\)articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
  - f) løindicazione del Funzionario responsabile del tributo e delle modalità di relazione tra Comune e contribuente, anche in via telematica;
  - g) le modalità di comunicazione da parte del contribuente per la comunicazione della PEC cui inviare per i periodi dømposta successivi il modello precompilato.
- 7. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'amposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
- 8. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 9. I versamenti døimposta non devono essere eseguiti quando løimporto annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.
- 10. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica løstituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile løapplicazione di tale istituto giuridico, ai sensi delløarticolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014, è stabilito unøulteriore termine fissato al 31 dicembre delløanno successivo alla data nella quale doveva essere effettuato il versamento, con applicazione delle sanzioni previste per la fattispecie di ravvedimento in scadenza e prorogata dal presente comma.

11.

### ART. 9 Differimento dei termini di versamento

- 1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'amposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
- 2. Eø comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito dømposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito dømposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nelløasse ereditario.

### ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e doufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
- 2. Nelløesercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima delløemissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui alløarticolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui alløarticolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
- 3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad þ 15,00=, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
- 4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l\(\textit{gistituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997. L\(\textit{gaccertamento pu\) essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
- 5. In caso di adesione all\( \text{\alpha}\) corresponde versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento \( \text{\epsilon}\) ridotta nella misura del 50%.
- 6. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
- 7. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell\( \textit{garticolo} 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

### ART. 11 Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sulløstanza

- di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
- 2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati della M.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, della stanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
- 3. Løstanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito alløstanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale løstanza originaria si intende respinta.
- 4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'amposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
- 5. Ai sensi delløart. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, lømposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dellømposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo dømposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. Løventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato lømporto del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi.
- 6. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
- 7. Il rimborso non è dovuto se la importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo da imposta.

### ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.

- 1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g) della legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta.
- 2. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 anni.
- 3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sullgarea stessa, il rimborso non compete.
- 4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
  - b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant@altro avverso l@approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

- 5. Il rimborso è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
- 6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all\( articolo 13.
- 7. Il rimborso non è dovuto se la importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo da imposta.
- 8. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui all\( \precarrag{\alpha}\) articolo 11.

### ART. 13 Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono løapplicazione, è pari, ai sensi delløart. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 14 Funzionario Responsabile

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione della M.I.S., ai sensi e con i poteri di cui alla articolo 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

### ART. 15 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

### ART. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

## INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 Oggetto del Regolamento	2
ART. 2 Deliberazioni	2
ART. 3 Aree fabbricabili	2
TITOLO II - ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI	3
ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta	3
ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni	3
ART. 6 Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabilií í í í í í í í í í í í í í í í í	í 4
TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E	
RIMBORSI	5
ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti	5
ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria	6
ART. 9 Differimento dei termini di versamento	8
ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva	8
ART. 11 Rimborsi	9
ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.	10
ART. 13 Misura degli interessi	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	10
ART. 14 Funzionario Responsabile	10
ART. 15 Norme di rinvio	11
ART. 16 Entrata in vigore	11